

**Emendamento 244**  
**Jean-François Jalkh**  
a nome del gruppo ENF

**Relazione**  
**Simona Bonafè**  
Rifiuti  
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

**A8-0034/2017**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) *Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di "rifiuti urbani" nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati.* La definizione di "rifiuti urbani" nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.

*Emendamento*

(6) La definizione di "rifiuti urbani" nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.

Or. en

**Emendamento 245**  
**Jean-François Jalkh**  
a nome del gruppo ENF

**Relazione**  
**Simona Bonafè**  
Rifiuti  
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

A8-0034/2017

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12) È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata ogni due anni.**

**soppresso**

Or. en

8.3.2017

A8-0034/246

**Emendamento 246**  
**Jean-François Jalkh**  
a nome del gruppo ENF

**Relazione**  
**Simona Bonafè**  
Rifiuti  
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

**A8-0034/2017**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(19) Al fine di garantire che l'attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 247**  
**Jean-François Jalkh**  
a nome del gruppo ENF

**Relazione**  
**Simona Bonafè**  
Rifiuti  
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

A8-0034/2017

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera a**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

(a) è inserito il seguente punto 1 bis:  
"1 bis. "rifiuti urbani"

*(a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;  
- rifiuti ingombranti, ivi compresi elettrodomestici, materassi, mobili;  
- rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;*

*(b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura, composizione e quantità, sono equiparabili ai rifiuti domestici;*

*(c) rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.*

*I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e*

*Emendamento*

(a) è inserito il seguente punto 1 bis:  
"1 bis. "rifiuti urbani" *i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro natura o composizione ai rifiuti domestici;*";

*demolizione;"*;

Or. en

*(Cfr. la formulazione dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 1999/31/CE.)*

*Motivazione*

*Emendamento volto a mantenere la definizione attuale di "rifiuti urbani".*

**Emendamento 248**  
**Jean-François Jalkh**  
 a nome del gruppo ENF

**Relazione**  
**Simona Bonafè**  
 Rifiuti  
 (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

A8-0034/2017

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 12**  
 Direttiva 2008/98/CE  
 "Articolo 11 ter

*Testo della Commissione**Emendamento*

**(12) è inserito il seguente articolo 11 ter:**

**soppresso**

"Articolo 11 ter

**Segnalazione preventiva**

**1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e all'articolo 11, paragrafo 3, tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.**

**2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:**

**(a) una stima del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;**

**(b) l'elenco degli Stati membri che rischiano di non raggiungere gli obiettivi entro i tempi prestabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati.";**

Or. en

**Emendamento 249**  
**Jean-François Jalkh**  
a nome del gruppo ENF

**Relazione**  
**Simona Bonafè**  
Rifiuti  
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

**A8-0034/2017**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

**1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.**

**soppresso**

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, per precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.*

*(L'emendamento è inteso a sopprimere l'articolo 38, paragrafo 1, anche nell'atto legislativo in vigore.)*

Or. en

